Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 4 gennaio — Numero 2

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,40** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,50** } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **20** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 1528 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato col Reale decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento approvato col Reale decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'articolo 21 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, gli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *N*, e l'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti i Reali decreti 25 settembre 1866, n. 3110, 6 gennaio 1867, n. 3546, e 2 settembre 1880, n. 5614;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli Enti morali ecclesiastici, indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al demanio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli Enti ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze, e per la giustizia e per gli affari di culto;

Sentita la Commissione centrale di sindacato, istituita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate per i beni devoluti al demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli elenchi *a, b, c, d,* controfirmati dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e per gli affari di culto, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, per effetto delle liquidazioni del patrimonio degli Enti morali indicati nei suddetti elenchi, è accertata, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo allegato e controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e per gli affari di culto, annesso al presente decreto, in complessive lire novemilacinquecentoquaranta e centesimi settantacinque (L. 9540,75) l'annua rendita 5 per cento da inscriversi sul Gran libro del debito pubblico a favore del Fondo per il culto, con decorrenza dal 1° gennaio 1919 (sa'vi gli effetti della legge sulla conversione dei consolidati 5 per cento lordo e 4.50 per cento netto in data 29 giugno 1906, n. 262) ed in complessive lire duecentosessantaduemilatrecentoquarantanove e centesimi trentasei (L. 262.349,36) la somma delle rate di rendita maturate a favore dello stesso Fondo per il culto a tutto dicembre 1918, al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e depurate dalle rate di tassa 30 0/0 maturate fino a detta epoca a favore del demanio, calcolate pure al netto della detta imposta e delle riduzioni dipendenti dalla ricordata legge 29 giugno 1906 n. 262.

L'anzidetta rendita annua e relativi arretrati saranno conteggiati con la rendita inscritta a favore del Fondo per il culto, in esecuzione dei decreti Reali 25 settembre 1866, n. 3410, 6 gennaio 1867, n. 3546, e 2 settembre 1880, n. 5644.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Allegato A.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10 e 11 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune	Sede — Provincia	Rendita annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 - 6	Differenza — Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 0/0 — Colonne 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate liquidate sulle rendite nella — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	Rate liquidate — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Arretrate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	Arretrate — dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	Arretrate — dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 8.75 0/0 netto	Arretrate — dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1918 - 8.60 per cento netto	Arretrate — TOTALE Colonne 12 a 17	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta — 12.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta — 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Ritenuta — TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio — verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio — TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Convento dei Crociferi (1)	Acireale	Catania	97 80	»	97 80	»	1° genn. 1876	128 92	104 60	483 50	»	»	»	810 02	17 12	50 2	»	67 33	742 6	»	»	»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1919, si aggiungono alle rate arretrate di rendita liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1918 sul complessivo ammontare della rendita annua esposta a colonna 7 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)								»	»	1800 05	1216 25	364 85	476 77	3857 92	»	237 61	243 25	480 86	3377 06	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto dicembre 1918.								128 92	104 60	2286 55	1216 25	364 85	476 77	4667 94	17 12	287 82	243 25	548 19	4119 75	»	»	»

(1) Liquidazione suppletiva al n. 891 del 5.o supplemento all'elenco comunicato al F. C. col n. 891 (51.a comunicazione).

Roma, addì 19 settembre 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto
FERA.

Allegato B.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10 e 11 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — COMUNE	PROVINCIA	RENDITA annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 - 6	DIFFERENZA — Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 0/0 — Colonne 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	RATE liquidate sulla rendita nella — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE liquidate — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1918 - 3.50 per cento netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Collegiata di San Lorenzo in	Isola Liri	Caserta	751 06	»	284 36	»	1° genn. 1916	696 60	688 74	6682 46	3554 50	1066 35	796 20	13484 85	60 61	882 08	710 90	1653 59	11831 26	»	439 85	439 85
2	Cappellania o Legato Corredino Suor Margherita in . .	Ciminna	Palermo	»	»	»	81 21	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	246 56	3677 91	3924 47
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1918			751 06	517 91	284 36	81 21		696 60	688 74	6682 46	3554 50	1066 35	796 20	13484 85	60 61	882 08	710 90	1653 59	11831 26	246 56	4117 76	4364 32
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1919, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 a, le rate maturate sul tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1918, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 netto della riduzione subita della rendita 5 0/0 per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262)								»	»	»	»	»	597 15	597 15	»	»	»	»	597 15	170 54	»	170 54
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto dicembre 1918								696 60	688 74	6682 46	3554 50	1066 35	1393 35	14082 —	60 61	882 08	710 90	1653 59	12428 41	417 10	4117 76	4534 86

Roma, addì 19 settembre 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto
FERA.

ENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevare a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10 e 11 non contenendo esse alcuna cifra.

DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	RATE liquidate sulla rendita esposta nella col. 7		ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto					RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
	COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 0/0 — Colonne 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1918 - 3.50 per cento netto	TOTALE Colonne 12 a 17	6.60 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Legato Ricciardi Carlo in	Fermo	Ascoli Piceno	»	3 19	»	3 19	1° luglio 1918	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14 70	147 42	162 12
Legato Veneranda Vincenzo in . . .	Fermo	Ascoli Piceno	»	— 6	»	— 6	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2 97	29 56	32 53
Legato Pelagallo Luigi in	Fermo	Ascoli Piceno	»	4 91	»	4 91	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22 63	226 92	249 55
Legato Conforti Giuseppe in	Fermo	Ascoli Piceno	»	12 77	»	12 77	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54 91	594 12	649 03
Legato Severoli Costanza in	Faenza	Ravenna	»	102 14	»	102 14	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	95 36	5095 92	5191 28
Corporazioni religiose.																						
Convento dei Francescani del Terzo Ordine sotto il titolo di Santa Nicoletta in (1).	Catania	Catania	»	1155 99	»	1155 99	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	58753 19	»	58753 19

(1) Liquidazione suppletiva.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10 e 11 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — COMUNE	PROVINCIA	RENDITA annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 20 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscrivers sul Gran Libro — Colonne 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 0/0 — Colonne 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	RATE liquidate sulla rendita nella — dal 4 settembre 1857 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1859 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
7	Benedettine Cassinesi in (2) . . .	Catania	Catania	697 15	»	697 15	»	1° luglio 1918	923 72	1394 30
8	Convento dei P. P. Serviti dell'Annunziata in (3) . . .	Firenze	Firenze	376 93	»	376 93	»	Id.	»	»
9	Convento di S. Domenico in (4) . .	Forlì	Forlì	1556 78	»	1556 78	»	Id.	1521 40	2296 46
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1918.			2630 86	1279 64	2630 86	»		2445 12	3690 76
	Facendosi luogo alla inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1919 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9.a le rate arretrate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1918 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 al netto della riduzione subita dalla rendita 5 per cento per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262									
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto dicembre 1918								2445 12	3690 76

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto — ...ta esposta col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1918 - 3.50 per cento netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	16383 02	8714 38	2614 80	3172 —	33201 72	122 70	2162 56	1742 88	4028 14	29173 58	»	»	»
8	»	»	659 60	1715 02	2374 62	»	»	»	»	2374 62	»	»	»
9	28597 13	18781 74	5837 90	7083 31	64117 94	202 09	3774 82	3756 35	7733 26	56384 68	»	»	»
Ammontare complessivo ... a tutto giugno 1918	44980 15	27496 12	9111 80	11970 33	99694 88	324 79	5937 38	5499 23	11761 40	87932 88	58943 73	6093 96	65037 69
Facendosi luogo alla inscrizione ... n. 262	»	»	»	920 80	920 80	»	»	»	»	920 80	447 87	»	447 87
Ammontare complessivo ... a tutto dicembre 1918	44980 15	27496 12	9111 80	12891 13	100615 68	324 79	5937 38	5499 23	11761 40	88853 68	59391 60	6093 96	65485 56

(2) Liquidazione suppletiva.
(3) Liquidazione suppletiva.
(4) Liquidazione suppletiva.

Roma, 19 settembre 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze:
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto:
FERA.

Allegato D.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10 e 11, non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — COMUNE	SEDE — PROVINCIA	RENDITA annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscri versi sul Gran Libro — Colonne 5 - 6	DIFFERENZA — Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 0/0 — Colonne 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	RATE liquidate sulla rendita nella — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE liquidate — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto (sulla rendita esposta col. 7) — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE — dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE — dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 8.75 0/0 netto	ARRETRATE — dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1918 - 3.50 per cento netto	ARRETRATE — TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA — 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA — 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA — TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurato dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Clero Ricettizio in (1)	Cursi	Lecce	196 50	64 68	131 88	»	1° genn. 1919	»	»	»	»	118 49	646 24	704 73	»	»	»	»	704 73	»	»	»
2	Ricettizia di San Giovanni Battista in (2)	Roccagloriosa	Salerno	383 96	»	383 96	»	Id.	10 20	667 38	7841 71	4171 19	1251 85	1635 06	15576 82	58 74	1035 11	834 22	1928 06	13648 76	»	»	»
	Corporazioni religiose.																						
3	Convento dei Servi di Maria in (3) . . .	Arezzo	Arezzo	140 57	»	140 57	»	Id.	»	»	»	»	246 —	688 80	934 80	»	»	»	»	934 8	»	»	»
4	Monastero di Santa Maria del Popolo in (4)	Castrogiovanni	Caltanissetta	36 34	»	36 34	»	Id.	48 15	72 68	853 19	454 25	186 2	173 08	1743 40	6 40	112 73	90 85	209 98	1533 42	»	»	»
5	Monastero della Concezione in (5) . .	Castrogiovanni	Caltanissetta	3 73	»	3 73	»	Id.	4 91	7 46	87 15	46 62	14 —	18 27	179 04	— 66	11 58	9 32	21 56	157 48	»	»	»
6	Monastero di San Marco le Vergini in (6)	Castrogiovanni	Caltanissetta	38 25	»	38 25	»	Id.	50 68	76 50	858 8[illegible]	473 12	143 45	187 89	1835 01	6 72	118 65	95 62	221 —	1614 01	»	»	»
7	Convento di San Bonaventura in (7) .	Caltagirone	Catania	»	41 57	»	41 57	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2133 58	»	2133 58
8	Convento dei Minori Osservanti di San Francesco d'Assisi in (8)	Caltagirone	Catania	19 12	»	19 12	»	Id.	»	»	337 04	23[illegible] —	71 70	93 66	741 40	»	44 49	47 60	92 29	649 11	»	»	»

(1) Liquidazione suppletiva. — (2) Liquidazione suppletiva. — (3) Liquidazione suppletiva. — (4) Liquidazione suppletiva. — (5) Liquidazione suppletiva. — (6) Liquidazione suppletiva. — (7) Liquidazione suppletiva. — (8) Liquidazione suppletiva.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10 e 11 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 - 6	DIFFERENZA – Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 0/0 — Colonne 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	RATE liquidate sulla rendita nella – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto (ta esposta col. 7) – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1918 - 3.50 per cento netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurato dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	Convento dei Domenicani di S. Marco in (9)	Firenze	Firenze	257 14	»	257 14	»	1° genn. 1919	»	»	»	»	864 25	1260 —	2224 25	»	»	»	»	2224 25	»	»	»
10	Convento dei Cassinesi di Santa Maria della Badia in (10)	Firenze	Firenze	689 10	»	689 10	»	Id.	571 13	862 08	10139 44	5588 —	2584 10	3376 59	22911 34	75 86	1337 09	1377 60	2490 55	20420 79	»	»	»
11	Domenicani di Santa Maria Novella in (11)	Firenze	Firenze	225 26	»	225 26	»	Id.	»	»	»	113 44	845 10	1104 25	2062 79	»	»	22 69	22 69	2040 10	»	»	»
12	Convento dei Vallombrosani di S. Trinità in (12) . . .	Firenze	Firenze	526 21	»	526 21	»	Id.	»	»	207 80	1654 87	1185 35	2578 38	5626 10	»	27 43	330 87	358 30	5267 80	»	»	»
13	Convento di S. Maria Maggiore in (13) .	Firenze	Firenze	1800 62	»	1800 62	»	Id.	»	»	25748 42	19695 37	6752 80	8823 01	61019 10	»	3398 79	3989 07	7387 86	53681 24	»	»	»
14	Domenicani dei SS. Iacopo e Lucia in (14)	Firenze	Firenze	582 18	»	582 18	»	Id.	432 35	728 08	8554 94	4550 50	2183 15	2852 71	19351 73	64 07	1119 25	910 10	2103 42	17248 31	»	»	»

(9) Liquidazione suppletiva. — (10) Liquidazione suppletiva. — (11) Liquidazione suppletiva. — (12) Liquidazione suppletiva. — (13) Liquidazione suppletiva. — (14) Liquidazione suppletiva.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10 e 11 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscrivere sul Gran Libro — Colonne 5 - 6	DIFFERENZA – Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 0/0 — Colonne 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	RATE liquidate sulla rendita nella ... – dal 4 settembre 1857 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE liquidate – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1918 - 3.50 per cento netto	ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 18.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	Vallombrosani di Montenero in (15).	Livorno	Livorno	235 71	»	235 71	»	1° genn. 1919	482 35	728 63	»	»	883 90	1155 —	2038 90	»	»	»	»	2038 90	»	»	»
16	Agostiniani di San Nicola in (16) . .	Pisa	Pisa	450 88	»	450 88	»	Id.	»	»	1727 89	3521 50	1277 80	2206 89	8734 —	»	228 08	704 30	932 38	7891 61	»	»	»
17	Convento dei Servi di Maria di S. Agostino in (17). . .	Montepulciano	Siena	960 —	»	960 —	»	Id.	1113 —	1280 —	19740 —	10500 —	3600 —	4704 —	41337 —	147 84	2605 68	2100 —	4853 52	36483 48	»	»	»
18	Convento dei Servi di Maria in (18). . .	Siracusa	Siena	150 —	»	150 —	»	Id.	»	»	»	»	562 50	735 —	1297 50	»	»	»	»	1297 50	»	»	»
19	Camaldolesi in (19) .	Volterra	Pisa	1350 87	»	1350 87	»	Id.	1565 78	2363 44	27770 42	14771 50	5068 90	6616 82	58151 86	207 98	3665 69	2954 30	6827 97	51323 89	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati a tutto dicembre 1918			7995 89	106 21	7980 61	41 57		3846 25	6457 62	103898 26	65588 79	27888 79	88260 04	246529 71	568 27	18714 57	13116 74	27399 58	219130 19	2372 97	2543 94	4923 91

(15) Liquidazione suppletiva. — (16) Liquidazione suppletiva. — (17) Liquidazione suppletiva. — (18) Liquidazione suppletiva. — (19) Liquidazione suppletiva.

Roma, 19 settembre 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per le finanze

FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto

FERA.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO degli elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10 e 11 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	INDICAZIONE degli elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi	NUMERO degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha: rendita annua da iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 0/0	Totale — Colonne 2 + 3	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 0/0 — Colonne 6 - 5	Decorrenza della rendita da iscriversi o da prelevarsi a favore o a carico del Fondo per il Culto	RATE liquidate a favore: sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1869	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
1	Allogato A.	1	»	1	97 30	»	97 30	»	Dal 1° gennaio 1919	»	128 92	194 00	2286 55
2	Id. B.	1	1	2	751 06	547 91	284 36	81 21		»	696 60	688 74	6682 46
3	Id. C.	3	6	2	2630 86	1279 64	2630 86	1279 64		»	2445 12	3690 76	44980 15
	Id. D.	18	1	19	7495 98	106 25	7930 65	41 57		»	3846 23	6457 62	103898 26
	Risultanze complessive degli elenchi	23	8	31	11475 16	1933 80	10343 17	1402 42		»	7116 87	11051 72	157847 42
	Dedotto l'ammontare compl. delle partite a debito (col. 8) da quello delle partite a credito (col. 7)						1402 42	»					
	Residua a credito del Fondo Culto per rendita da iscriversi con decorrenza dal 1° gennaio 1919						9540 75	»					

Numero progressivo	INDICAZIONE degli elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi	ARRETRATE del Fondo per il Culto: dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1918 - 3.50 per cento netto	TOTALE Colonne 13 a 18	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16	TOTALE Colonne 20 + 21 + 22	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 19 - 23	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 25 + 26
	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Allogato A.	1216 25	364 85	476 77	4667 94	17 12	287 82	243 25	548 19	4119 75	»	»	»
2	Id. B.	2554 50	1066 35	1398 35	14082 —	60 61	862 08	710 90	1635 59	11428 41	417 10	4117 76	4534 86
3	Id. C.	27486 12	9111 80	12897 13	100615 98	324 79	5937 38	5499 23	11761 40	88853 68	59391 60	6093 96	65485 56
	Id. D.	65583 79	27888 79	38860 08	246529 77	568 27	13714 57	13116 74	27399 58	219130 19	2373 97	2548 94	4923 91
	Risultanze complessive degli elenchi	97850 66	38426 79	53621 33	365894 79	970 79	20821 85	19570 12	41862 76	324532 08	62182 67	12760 66	74943 33
	Dedotto l'ammontare complessivo delle partite a debito col. 25 da quello delle partite a credito col. 24									62182 67	»		
	Credito del Fondo Culto per rate arretrate di rendita liquidate a tutto dicembre 1918									262349 35	»		

1. Rendita 5 per cento da inscriversi a favore del Fondo Culto con decorrenza dal 1° gennaio 1919 conteggiandola con quella già iscritta a suo favore in esecuzione del R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita, 29 giugno 1906, n. 262), lire novemilacinquecentoquaranta e cent. settantacinque.	L.	9540 75
2. Rate di rendita dovute agli investiti degli Enti morali pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno 4 settembre 1867, in cui entrò in vigore la legge di soppressione del 15 agosto 1867 e già pagate agli investiti medesimi sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.	»	—
3. Rate di rendita maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto dicembre 1918 e da scontarsi sugli interessi percepiti dallo stesso Fondo per il Culto sulla rendita iscritta a suo favore col R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire trecentosessantacinquemilaottocentonovantaquattro e cent. settantanove. . .	»	365894 79
4. Ritenuta per imposta di ricchezza mobile sulle rate maturate a favore del Fondo per il Culto negli anni 1869 e successivi lire quarantunmilatrecentosessantadue e cent. settantasei	»	41362 76
5. Rate di rendita a tutto dicembre 1918 depurate dalla ritenuta di ricchezza mobile, lire trecentoventiquattromilacinquecentotrentadue e cent. tre.	»	324532 03
6. Rate di tassa del 30 per cento dovute dal Fondo Culto al Demanio pel tempo posteriore alla presa di possesso, lire sessantaduemilacentottantadue e cent. sessantasette	»	L. 62182 67
7. Rate di . . . . da dedurre dalle. . . . . lire	»	—
8. Residuano a credito del Fondo per il Culto a tutto dicembre 1918, lire duecentosessantaduemilatrecentoquarantanove e cent. trentasei	»	262349 36

Roma, addì 19 settembre 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
FACTA.
Il ministro segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto
FERA.

Il numero 1828 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1919, n. 2202, mediante il quale fu approvata e resa esecutiva la convenzione 23 agosto 1919, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Intra-Premeno;

Viste le istanze 30 gennaio e 18 marzo c. a., mediante le quali la Società concessionaria chiese l'aumento della sovvenzione governativa e la scissione del piano finanziario tra la costruzione della sede stradale e dei fabbricati e l'armamento della linea;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto del 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, e 8 luglio 1919, n. 1327;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto 7 dicembre 1920 aggiuntivo alla convenzione 23 agosto 1919 di concessione della ferrovia Intra-Premeno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1829. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato romano per la celebrazione del cinquantenario della liberazione di Roma viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto relativo.

N. 1830. Regio decreto 9 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Abbiategrasso (Milano) di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1831. Regio decreto 9 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Roccalbegna (Grosseto), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1832. Regio decreto 9 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Associazione italiana pro-orfani di guerra », con sede in Alessandria d'Egitto, viene eretta in ente morale.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero del tesoro:* Perdita di certificati — Smarrimenti di ricevute — Rettifiche d'intestazione — *Ministero per l'industria e il commercio:* Comunicato — Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Concorsi.*

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Ligi cav. Sanzio, tenente, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Mereu Aldo, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1914, con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Centorè Vincenzo, sergente, nominato sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma di artiglieria, con anzianità 1° marzo 1918, con riserva di anzianità relativa.

Centorè Vincenzo, sottotenente promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919, con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

I seguenti sottufficiali di artiglieria sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa, con anzianità 1° novembre 1915, con riserva d'anzianità relativa:

Della Vicina Giannetto — Pavoncelli Ezechiele.

Arma del genio.

Con R. decreto del 27 giugno 1920:

L'anzianità assoluta e relativa dei seguenti tenenti colonnelli promossi a scelta è stabilita come appresso:

Ferrari cav. Cristoforo, anzianità 7 ottobre 1917.

Bastiani cav. Alberto, anzianità 7 novembre 1918.

Con R. decreto del 27 giugno 1920:

La promozione ad anzianità del maggiore Tagliasacchi cav. Celestino, ora in posizione ausiliaria speciale deve essere considerata come effettuata a tale grado, a scelta. Assumerà l'anzianità assoluta e relativa 16 marzo 1918.

L'anzianità assoluta e relativa dei seguenti maggiori promossi, a scelta, è stabilita come appresso:

Venturi cav. Bruno, anzianità 16 marzo 1918.

Bianchi cav. Armando, anzianità 16 marzo 1918.

Con R. decreto dell'11 novembre 1920:

Bianciardi Quirino, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio dal 16 dicembre 1920.

Bassi Appio, capitano, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

I seguenti sottufficiali del genio sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente, con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità 1° maggio 1916
con riserva di anzianità relativa:

Alicandri Pietro.

Con anzianità 1° febbraio 1916
con riserva di anzianità relativa:

Giorcelli Eligio, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza per gli assegni dal 1° febbraio 1920 con riserva di anzianità relativa.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Cavaliere Rodolfo, capitano medico a disposizione Ministero colonie, cessa di essere a disposizione come sopra dal 13 ottobre 1920.

Con R. decreto del 5 dicembre 1920:

Parisi Ettore, capitano medico, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente dal 1° gennaio 1921 ed iscritto con il suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Corpo di commissariato militare.
Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 5 dicembre 1920:

Fanti Matteo, capitano commissario, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed iscritto col suo grado e la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 5 dicembre 1920:

Biscardi Giovanni, capitano sussistenza, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 4 agosto 1920.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Cicarelli Giuseppe, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 18 ottobre 1920.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Lanzuolo Gabriele, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Brescia Vincenzo, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

De Matteis Carlo, capitano amministrazione in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 24 giugno 1920.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 26 giugno 1920:

Scarano cav. Michele, tenente colonnello veterinario (ora in posizione ausiliaria speciale), la promozione ad anzianità deve essere considerata come effettuata a scelta e stabilita al 17 gennaio 1918.

L'anzianità assoluta e relativa dei seguenti maggiori veterinari promossi a scelta è stabilita come appresso:

Pedrazzi cav. Antonio, anzianità 17 gennaio 1918.

Locatelli cav. Luciano, anzianità 17 febbraio 1918.

Sammartino cav. Guglielmo, anzianità 17 gennaio 1918.

Carpano cav. Matteo, anzianità 17 febbraio 1918.

Bravetti cav. Carlo, maggiore veterinario, la promozione ad anzianità deve essere considerata come effettuata a scelta ed è stabilita al 17 gennaio 1918 con decorrenza assegni dalla stessa data.

Lantelme Carlo, capitano veterinario, promosso maggiore a scelta nel corpo stesso, con anzianità e decorrenza assegni 17 marzo 1918.

La promozione ad anzianità dei seguenti capitani veterinari deve essere considerata come effettuata a scelta ed è stabilita come appresso:

[illegible]ellini Italo, anzianità e decorrenza assegni 17 gennaio 1918.

[illegible]assi Pio, anzianità 17 gennaio 1918.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

[illegible]astorelli Arrigo, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo dal 16 ottobre 1920.

Fraenza Antonio, capitano veterinario, collocato in posizione ausiliaria speciale dal 1° gennaio 1921.

Marchisio Francesco, tenente veterinario, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 27 dicembre 1914 nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 1° gennaio 1921.

IMPIEGATI CIVILI.

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 23 settembre 1920:

Seghetti Benedetto, applicato. Collocato in aspettativa per infermità, dal 1° ottobre 1920, con l'assegno annuo di L. 2417,50.

Miatton Enrico, applicato. Collocato in aspettativa per infermità, dal 1° ottobre 1920, con l'assegno annuo di L. 2590.

Saltarelli Flaminio, applicato. Collocato in aspettativa per infermità, dal 16 settembre 1920, con l'assegno annuo di L. 2417,50.

Con R. decreto del 5 ottobre 1920:

Messina cav. Vincenzo, applicato. Collocato in aspettativa per infermità, dal 1° ottobre 1920, con l'assegno annuo di L. 2500.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 5 ottobre 1920:

I seguenti sottufficiali del R. esercito con 12 anni di servizio sono nominati ufficiali d'ordine dei magazzini militari, con decorrenza degli assegni dal 5 ottobre 1920:

De Francesco Luigi — Bianchi Giustino — Scarso Biagio — Lo Vullo Calogero — Pappalardo Aniello — Bruno Giulio — Fuggetta Salvatore — Marinelli Orfeo — Castiglioni Luigi — Di Corato Raimondo — Calistri Attilio — Cristofori Umberto — Lo Sito Carlo — Fiorentino Giuseppe — Bottaro Antonio — Gagliano Francesco — Angeli Busi Ubaldo — Pelà Pietro — Daino Ernesto — Crudeli Urbano.

Massidda Giuseppe — Lichinchi Camillo — Bonadeo Vincenzo — Caporale Tommaso — Recca Giuseppe — Santi Alfredo — Magri Gabriele — Montalbano Domenico — Santangeli Ernesto — Falzone Salvatore — Alongi Antonio — Sangiorgio Luigi — Paolillo Libero — Perrella Michele — Pitassi Anton Luigi — Matticari Francesco — Barresi Lorenzo — Carlino Francesco — Pedrazzi Francesco — Fabbricini Alfredo — Grasso Giovanni — Rampazzo Giovanni — Banchi Pietro — Varone Raffaele — De Mennato Cosimo.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 9 dicembre 1920:

Muscarà cav. Achille, colonnello carabinieri Reali, promosso brigadiere generale, con anzianità 16 ottobre 1919.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 2 maggio 1920:

Venbacher cav. Carmelo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 3 maggio 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

Angiolini cav. Alberto, colonnello in posizione ausiliaria speciale, l'aspettativa di cui al R. decreto 19 febbraio 1920 dal 24 dicembre 1919, all'ora in servizio attivo permanente, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 28 settembre 1920:

Aymini cav. Camillo, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 29 settembre 1919.

Con R. decreto del 18 dicembre 1919:

Alfano cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 19 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Fiorentino cav. Pietro, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 19 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 gennaio 1920:

Ramus cav. Paolo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 12 gennaio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 1° febbraio 1920:

Greco cav. Luigi, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 2 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 7 dicembre 1919:

Piraddello cav. Aristide, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dall'8 dicembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 28 settembre 1919:

Morra dei conti di Lavriano e della Montà nobile Roberto, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 29 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 18 dicembre 1919:

Gattagrisa cav Nicola, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 19 dicembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto dell'11 gennaio 1920:

Paolillo cav. Vincenzo, tenente colonnello amministrazione, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 12 gennaio 1920, ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 23 settembre 1920:

Santangelo cav. Felice, maggiore generale, collocato in posizione ausiliaria, dal 10 marzo 1920 (R. decreto 4 marzo 1920). Revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 4 marzo 1920, col quale fu collocato in posizione ausiliaria. Promosso tenente generale in servizio attivo con anzianità 1° aprile 1907 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1919.

Dalmasso cav. Luigi, maggiore generale in posizione ausiliaria. Revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 1° febbraio 1920, col quale fu collocato in posizione ausiliaria per età, dal 30 gennaio 1920. Promosso tenente generale in servizio attivo, con anzianità 21 dicembre 1916 e decorrenza assegni dal 1° novembre 1918.

Ferrari cav. Giuseppe Carmine, maggiore generale, promosso tenente generale con anzianità 1° aprile 1917 e decorrenza assegni dal 1° novembre 1918.

Con R. decreto del 5 ottobre 1920:

I seguenti maggiori generali sono nominati comandanti della brigata di cavalleria per ognuno indicata, con la decorrenza rispettivamente stabilita:

Berardi cav. Gustavo, 1ª brigata, dal 23 agosto 1920.
Emo Capodilista conte Giorgio, 2ª brigata, dal 6 dicembre 1919.
Filippini cav. Arnaldo, 3ª brigata, dal 1° dicembre 1920.

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Taranto cav. Alfredo, maggiore generale, nominato comandante delle forze di terra e di mare stanziate nel territorio e nelle acque della Dalmazia occupata.

Egli avrà nei riguardi delle dipendenti forze del R. esercito e della R. marina le facoltà rispettivamente conferite dal regolamento sul servizio in guerra e dal codice penale per l'esercito al comandante di grande unità di guerra isolata, e dal codice penale militare-marittimo al comandante in capo di forze navali autonome.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Tacoli marchese di S. Possidonio patr. di Modena, patr. di Reggio Emilia cav. Pietro, collocato in posizione ausiliaria, dal 1° aprile 1920.

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria dal 1° aprile 1920:

Mazzucca Marcello — Cinti Tullio.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 27 giugno 1920:

Taddeini cav. Achille, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 luglio 1920 ed inscritto nella riserva.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Bernasconi cav. Augusto, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo dal 1° gennaio 1921.

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° gennaio 1921:

Alliaga di Ricaldone Camillo — Scognamiglio Decio — Luzzatti Giovambattista — Navarra Viggiani Francesco Saverio.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Lauricella cav. Gaetano, colonnello, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione quadri, dal 1° gennaio 1921.

Pianzola cav. Giusto, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità e decorrenza assegni, dal 26 luglio 1917.

Zimaglia cav. Bernardo tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 3 novembre 1920.

Muselli cav. Guido, maggiore, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda dal 1° gennaio 1921.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Traniello Giuseppe, capitano, è annullato e considerato come non avvenuto il R. decreto 10 giugno 1920, riflettente al collocamento a riposo del suindicato ufficiale per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Maggio Salvatore, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 23 novembre 1920, richiamato in servizio dalla data medesima.

Romano Odino, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 novembre 1920.

Quaglino Enrico, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Capuzzo Feruccio, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

I seguenti capitani in aspettativa per riduzioni di quadri, sono richiamati in servizio, a loro domanda, dal 1° gennaio 1921:

Semerari Giovanni — Grande Ferruccio — Frascarelli Ugo.

Avanzini Domenico, capitano, la decorrenza della sua aspettativa stabilita con R. decreto 15 aprile 1920 al 1° maggio 1920, è rettificata al 30 maggio 1920.

Labra Alfonso, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 29 luglio 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 1° gennaio 1921.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Giardina Pasquale di Augusto, tenente, già mantenuto in servizio attivo permanente, è collocato a riposo, dal 14 gennaio 1921, per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Mele Giulio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 25 novembre 1920.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	344609 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Istituto pei rachitici « Regina Maria Adelaide » in Torino . . . L. Per l'usufrutto: Courtial Clementina fu Felice	17 50
Cons. 5 0[0 (1917)	15439 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Ternavasio Antonio fu Bartolomeo . . . » Per la proprietà: Ternavasio Margherita di Antonio, moglie di Zola Antonio fu Antonio, dom. a Roppolo (Novara)	100 —
»	15440 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Ternavasio Gabriella di Antonio, moglie di Zola Angelo fu Clementino, dom. in Roma	100 —
»	15448 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Ternavasio Adele di Antonio, nubile, dom. in Udine	255 —
»	15441 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Ternavasio Rosina di Antonio, dom. in Ivrea (Torino).	255 —
»	15443 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Ternavasio Giuseppe di Antonio, dom. in Ivrea (Torino).	180 —
»	15444 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Ternavasio Emiliano di Antonio, dom. in Ivrea (Torino).	100 —
3,50 0[0	201641	Marcello contessa Teodora fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Zon contessa Adriana fu Andrea, vedova Marcello . . . »	63 —
»	406014	Compagnia del SS.mo Sacramento eretta nella chiesa parrocchiale di Cortazzone (Alessandria) . . . »	42
»	72716	Parrocchia'e di Cortanzone, diocesi di Asti, amministrata dal provis o *pro-tempore* . . . »	140 —
»	140374	Beneficio parrocchiale di San Secondo in Cortazzone (Alessandria) . . . »	98 —
»	143079	Intestata come la precedente . . . »	70 —
»	153007	Intestata come la precedente . . . »	24 50
»	211313	Intestata come la precedente . . . »	35 —
»	412803	Intestata come la precedente - Vincolata . . . »	21 —
»	372935	Brezzo Eulalia di Faustino, nubile, domiciliata in Cortazzone (Alessandria) . . . »	35 —
3,50 0[0 (1902)	12479	Intestata come la precedente . . . »	35 —
3.50 0[0	612891	Mansioneria Lucchetta in Miane (Treviso) . . . »	31 50
»	623118	Intestata come la precedente . . . »	3 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	602883	Braccini Maria Annunziata Concetta di Giovanni, moglie di Casola Giovanni Italo, dom. in Livorno . . . . L.	52 50
»	32012	Opera della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia di Medesano (Parma) . . . . »	175 —
»	262819	Opera parrocchiale di Santa Lucia di Medesano (Parma). . . . »	21 —
»	21478	Causa del Venerabile Raimondo Lullo. Vincolata. . . . . »	56 —
»	21479	Causa di Suor Maria di Agreda - Vincolata . . . . »	1624 —
»	21873	Rempicci cav. Gaetano pel legato di messe nella chiesa pubblica rurale di Canopina sotto il titolo di Maria SS.ma della Pace e Sant'Amanzio Martire - Vincolata . . . . »	52 50
»	108840	Causa di beatificazione e canonizzazione del venerabile Pietro Bardesio - Vincolata . . . . »	805 —
»	108841	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	35 —
»	108842	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	98 —
»	108843	Causa di beatificazione e canonizzazione del venerabile Antonio Margil - Vincolata . . . . »	1109 50
»	108844	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	159 50
»	321155	Rem-Picci Giacomo di Fabio, domic. in Roma - Vincolata . . . »	24 50
»	383083	Fusco Francesco fu Luigi, domic. in Forino (Avellino) - Vincolata . . . . »	105 —
5 0[0	75994	Tagliarino Calogero di Matteo, dom. in Palermo . . . . »	500 —
3,50 0[0	661671	Oppicini Giovanni di Angelo, dom. a Levanto (Genova) - Vincolata . . . . »	17 50
5 0[0	80876	Busticca Angela fu Gian Nicolò, moglie di Malatesta Achille, dom. a Rocchetta di Vara (Massa). . . . . »	170 —
3.50 0[0	283272 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Maistrello Luigi fu Giovanni Battista, domiciliato in Verona . . . . » Per la proprietà: Maistrello Alessandro fu Stefano Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Meneghetti Gaetana fu Francesco Antonio, dom. in Vicenza.	262 50
»	234602 Solo certificato di nuda przprietà	Per la proprietà: Formento Maria fu Pietro, moglie di Marchese Stefano di Antonino, dom. a Messina . . . . » Per l'usufrutto: Morondino Francesco Paolo fu Antonino.	175 —
»	231606	Intestato come per la proprietà precedente . . . . »	175 —
»	478107	D'Argenzio Enrico fu Palmiro, minore sotto la patria potestà della madre De Stefano Carmela, dom. a S. Angelo a Cancelli (Avellino) . . . . »	14 —
Cons. 5 0[0 (1917)	13091	Trentacapilli Luigina fu Gregorio, minore emancipata, sotto la curatela del marito Lacquaniti Amilcare di Oreste, domiciliato a Pizzo (Catanzaro) - Vincolata . . . . »	535 —

Roma, 31 agosto 1920.

Il direttore generale : GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (E. n. 19)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — **Data della ricevuta**: 12 dicembre 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Mantova — **Intestazione della ricevuta**: Norsa Emilia fu Luciano, vedova Ravenna — **Titoli del debito pubblico**: Nominativi n. 8 — **Ammontare della rendita** L. 311,50 — **Consolidato** 3,50 0[0 — **Decorrenza** 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — **Data della ricevuta**: 17 maggio 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Sezione R. tesoreria di Livorno — **Intestazione della ricevuta**: Simi Giuseppe fu Pio — **Titoli del debito pubblico**: Obbligazioni livornesi serie C, nn. 68629 e 68630 — Capitale L. 1000, senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — **Data della ricevuta**: 21 luglio 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Napoli — **Intestazione della ricevuta**: Procaccini Giuseppe fu Carlo — **Titoli del debito pubblico**: Una obbligazione P. N. 5 0[0 5000 capitale — **Decorrenza** 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 687 — **Data della ricevuta**: 27 settembre 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Milano — **Intestazione della ricevuta**: Vaccaroni Amilcare fu Angelo — **Titoli del debito pubblico**: Al portatore n. 6 — **Ammontare della rendita** L. 430 — **Consolidato** 5 0[0 — **Decorrenza** 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — **Data della ricevuta** 1° settembre 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Mantova — **Intestazione della ricevuta**: Sacerdote Fiorini don Alessio fu Giacomo, domiciliato a Commessaggio (Man-

tova) — Titoli del debito pubblico: Nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 30 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 dicembre 1920.

Il Direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 17).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 % »	672130 707351	350 — 700 —	Coletta Mario Felice fu Giuseppe, domic. a Venosa (Potenza)	Coletta Mario Felice fu Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà della madre Rapolla Carolina di Felice*, domiciliato a Venosa (Potenza)
Cons. 5 %	127251	3705 —	Bertolini Marcella fu *Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Trevisanato Margherita fu Marco, vedova di Bertolini Luigi, domiciliato in Venezia; con usufrutto vitalizio a Trevisanato Margherita fu Marco, vedova di Bertolini *Luigi*, domiciliata in Venezia	Bertolini Marcella fu *Giulio*, minore, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Trevisanato Margherita fu Marco, vedova di Bertolini Giulio, ecc. come contro
3,50 %	370519	24 50	Perasso *Azzeglia* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Aosta (Torino)	Perasso *Rosalia* di Antonio, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 novembre 1920.

Il Direttore generale GARBAZZI.

(Elenco n. 18)

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0[0	132625 132626 132627	2365 — 2000 — 2000 —	*De Cecco Filippo* fu *Pasquale*, dom. a Fara San Martino (Chieti)	*Di Cecco* o *De Cecco Filippo Giovanni* fu *Nicola*, dom. a Fara San Martino (Chieti)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 293; si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 dicembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 20). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0|0	456808	70 —	*Iandoli* Pasquale fu *Saveriano*, dom. a Mercogliano (Avellino)	*Iandolo* Pasquale *Vincenzo* fu *Salviano*, dom. come contro
5 0|0	151423	300 —	Mogavero Gaetana fu Giovanni, *nubile*, domiciliata a *Villafranca Sicula (Girgenti)*	Mogavero Gaetana fu Giovanni, *moglie di Salemi Gaetano*, dom. a *Montemaggiore Belsito (Palermo)*
»	151027	300 —		
»	129773	1650 —	*Murabito* Antonina di Antonino, nubile, domiciliata a Riposto (Catania)	*Morabito* Antonina di Antonino, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 dicembre 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Comunicato.

Con R. decreto del 25 novembre 1920:

Capizzi Giovanni, ufficiale metrico, venne collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, con un terzo dello stipendio, a decorrere dal 1° dicembre 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 3 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	170 89	Berlino	39 38
Londra	102 86	Vienna	7 35
Svizzera	443 28	Praga	32 25
Spagna	389 —	New York	29 05

Oro 407 82

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 615	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73 635	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario, con lo stipendio annuo di L. 10,000, alla cattedra di patologia vegetale presso la R. scuola superiore di agricoltura di Milano.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 31 marzo 1920, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo, o comunque esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita, debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse, o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in com-

battimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 novembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

3

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Sottosegretariato di Stato per le Antichità e le Belle arti

CONCORSO al posto di incaricato per la storia dell'arte, lettere italiane e la storia generale nella R. Accademia di Belle arti di Carrara.

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di incaricato per la storia dell'arte, lettere italiane e la storia generale nella R. Accademia di Belle arti di Carrara, con l'annuo stipendio iniziale di L. 4000.

I titoli, fra i quali è necessaria la laurea in lettere, dovranno comprovare il valore del candidato negli studi delle materie anzidette e la sua attitudine all'insegnamento delle medesime ed all'ufficio di bibliotecario.

A parità di condizioni sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle RR. scuole di archeologia e storia dell'arte.

Si terrà anche conto della qualità di artista nei concorrenti.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, l'incaricato sarà confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle Antichità e Belle arti) non più tardi delle ore 19 del 28 febbraio 1921, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, non è inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati ad altre Amministrazioni per altri fini.

L'esperimento di esame consisterà in una prova orale sulle materie che sono oggetto dell'insegnamento della cattedra messa a concorso.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, od infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 15 dicembre 1920.

Il sottosegretario di Stato per le Antichità e le Belle arti
ROSADI.

CONCORSO al posto di incaricato per il disegno della figura nella R. Accademia di Belle arti di Carrara.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di incaricato per il disegno della figura nella R. Accademia di Belle arti di Carrara con l'annuo stipendio iniziale di L. 4600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del canditato prescelto è fatta per un periodo di tre anni.

In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo tempo, l'incaricato sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che l'età del candidato non è inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande, con tutti i documenti sopra elencati, dovranno essere presentate al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale delle Antichità e Belle arti) non più tardi delle ore 19 del 28 febbraio 1921.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiasi altra spesa, alla R. Accademia di Belle arti di Carrara dove sarà giudicato il concorso e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande. Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati e dovrà in esso essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande giunte fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

La Commissione esaminatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, od abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 15 dicembre 1920.

Il sottosegretario di Stato per le Antichità e le Belle arti
ROSADI.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale

Concorso per titoli a 147 posti di medico di riparto

È aperto un concorso per titoli a 147 posti di medico di ri-

parto delle ferrovie dello Stato a norma del regolamento approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1913, per i riparti sottoindicati:

Albano, con la residenza ad Albano e la retribuzione annua di L. 320 — Alfedena, con la residenza ad Alfedena e la retribuzione annua di L. 280 — Alviano, con la residenza ad Alviano e la retribuzione annua di L. 380 — Anagni II, con la residenza ad Anagni e la retribuzione annua di L. 260 — Anzio I, con la residenza ad Anzio — Anzio II, con la residenza ad Anzio e la retribuzione annua di L. 200 — Arpino, con la residenza ad Arpino — Aspiò, con la residenza a Candia (frazione di Ancona) — Attigliano, con la residenza ad Attigliano o a Giove e la retribuzione annua di L. 520 — Avezzano I, con la residenza ad Avezzano e la retribuzione annua di L. 300 — Avezzano II, con la residenza ad Avezzano e la retribuzione annua di L. 60.

Bastia, con la residenza a Bastia — Bellante Ripattone, con la residenza a Ripattone o a Mosciano Sant'Angelo e la retribuzione annua di L. 240 — Bracciano, con la residenza a Bracciano e la retribuzione annua di L. 100 — Bugnara, con la residenza a Bugnara e la retribuzione annua di L. 480 — Campo di Giove, con la residenza a Campo di Giove e la retribuzione annua di L. 400 — Capistrello, con la residenza a Capistrello o ad Avezzano e la retribuzione annua di L. 160 — Capranica, con la residenza a Capranica e la retribuzione annua di L. 160 — Carnaiola, con la residenza a Carnaiola (frazione di Fabro) o a Città della Pieve e la retribuzione annua di L. 200 — Carroceto, con la residenza a « Stazione Sanitaria di Carroceto » (Comune di Roma) e la retribuzione annua di L. 200 — Carsoli, con la residenza a Carsoli.

Castel di Sangro II°, con la residenza a Castel di Sangro e la retribuzione annua di L. 180 — Castel Gandolfo, con la residenza a Castel Gandolfo — Cattolica, con la residenza a Cattolica e la retribuzione annua di L. 160 — Cesano, con la residenza a Cesano (frazione di Campagnano di Roma) o a Santa Maria di Galeria (frazione di Roma) o ad Anguillara e la retribuzione annua di L. 260 — Cineto Romano, con la residenza a Cineto Romano o a Roviano e la retribuzione annua di L. 200 — Cocullo, con la residenza a Cocullo, e la retribuzione annua di L. 40 — Collarmele, con la residenza a Collarmele e la retribuione annua di L. 80 — Fabriano IV°, con la residena a Fabriano e la retribuzione annua di L. 120.

Falconara Marittima I, con la residenza a Falconara Marittima o a Fiumesino (frazione di Falconara Marittima) — Fano II, con la residenza a Fano — Fermignano, con la residenza a Fermignano — Forano, con la residenza a Forano e la retribuzione annua di L. 360 — Frontone, con la residenza a Frontone — Gallese, con la residenza a Gallese e la retribuzione annua di L. 320 — Giulianello, con la residenza a Giulianello e la retribuzione annua di L. 160 — Giulianova III, con la residenza a Giulianova e la retribuzione annua di L. 240 — Iesi, con la residenza a Iesi e la retribuzione annua di L. 220 — Lanuvio, con la residenza a Lanuvio e la retribuzione annua di L. 200 — La Storta Formello, con la residenza ad Isola Farnese (frazione di Roma) e la retribuzione annua di L. 140.

Lunghezza, con la residenza a « Stazione sanitaria di Lunghezza » (comune di Roma) e la retribuzione annua di L. 520 — Manziana, con la residenza a Manziana — Marino, con la residenza a Marino — Marzocca, con la residenza a Marzocca (frazione di Senigaglia) — Montalto di Castro II, con la residenza a Montalto di Castro e la retribuzione annua di L. 560 — Morolo, con la residenza a Morolo e la retribuzione annua di L. 180 — Narni, con la residenza a Narni e la retribuzione annua di L. 560 — Nettuno, con la residenza a Nettuno — Orbetello I, con la residenza a Orbetello e la retribuzione annua di L. 880 — Orbetello III, con la residenza a Orbetello, e la retribuzione annua di L. 1040.

Oriolo, con la residenza a Oriolo e la retribuzione annua di L. 40 — Pesaro I, con la residenza a Pesaro — Pesaro II, con la residenza a Pesaro e la retribuzione annua di L. 140 — Pettorano sul Gizio, con la residenza a Pettorano sul Gizio e la retribuzione annua di L. 200 — Pollenza, con la residenza a Pollenza — Porto Civitanova II, con la residenza a Porto Civitanova o a Morrovalle e la retribuzione annua di L. 240 — Porto Sant'Elpidio, con la residenza a Porto Sant'Elpidio (frazione di Sant'Elpidio a mare) — Potenza Picena, con la residenza a Potenza Picena — Prezza, con la residenza a Prezza e la retribuzine annua di L. 160.

Roccasecca II, con la residenza a Roccasecca — Ronciglione, con la residenza a Ronciglione — San Benedetto del Tronto I, con la residenza a San Benedetto del Tronto e la retribuzione annua di L. 120 — San Severino Marche, con la residenza a San Severino Marche — San Vincenzo Valle Roveto, con la residenza a San Vincenzo Valle Roveto e la retribuzione annua di L. 140.

Sassoferrato II, con la residenza a Sassoferrato — Scanzano Belfiore con la residenza a Belfiore e la retribuzione annua di L. 180 — Segni Paliano, con la residenza a Segni (scalo) e la retribuzione annua di L. 380 — Senigallia, con la residenza a Senigallia e la retribuzione annua di L. 120.

Sgurgola, con la residenza a Sgurgola e la retribuzione annua di L. 340 — Sipicciano, con la residenza a Sipicciano (frazione di Roccalvecce) e la retribuzione annua di L. 160 — Spello, con la residenza a Spello — Stimigliano, con la residenza a Stimigliano e la retribuzione annua di L. 460 — Tocco Castiglione, con la residenza a Castiglione a Casauria — Tuoro, con la residenza a Tuoro — Valmontone, con la residenza a Valmontone e la retribuzione annua di L. 300 — Varano, con la residenza a Varano (frazione di Ancona). — Velletri II, con la residenza a Velletri e la retribuzione annua di L. 220 — Vetralla I, con la residenza a Vetralla — Vetralla II, con la residenza a Vetralla — Vigliano, con la residenza a Vigliano o a San Nicola o a Colle Castagno (frazioni di Scoppito) e la retribuzione annua di L. 340.

Viterbo I, con la residenza a Viterbo e la retribuzione annua di L. 100 — Viterbo II, con la residenza a Viterbo — Zagarolo, con la residenza a Zagarolo e la retribuzione annua di L. 80, per i quali la domanda di partecipare al concorso deve essere rivolta all'Ufficio sanitario di Roma.

Acerra, con la residenza ad Acerra e la retribuzione annua di L. 240 — Acquafredda, con la residenza ad Acquafredda e la retribuzione annua di L. 160 — Agropoli, con la residenza ad Agropoli e la retribuzione annua di L. 1040 — Albano di Lucania, con la residenza a Trivigno o ad Albano di Lucania e la retribuzione annua di L. 580 — Amendolara, con la residenza ad Amendolara e la retribuzione annua di L. 240 — Avellino II, con la residenza ad Avellino e la retribuzione annua di L. 180 — Aversa I, con la residenza ad Aversa e la retribuzione annua di L. 120 — Bagnoli Irpino, con la residenza a Bagnoli Irpino.

Balvano Ricigliano, con la residenza a Balvano e la retribuzione annua di L. 400 — Barra, con la residenza a Barra e la retribuzione annua di L. 440 — Battipaglia II, con la residenza a Battipaglia (frazione di Eboli) e la retribuzione annua di L. 760 — Bellavista, con la residenza a Taranto e la retribuzione annua di L. 480 — Benevento II, con la residenza a Benevento e la retribuzione annua di L. 1080.

Cairano, con la residenza a Cairano e la retribuzione annua di L. 180 — Calciano I, con la residenza a Calciano e la retribuzione annua di L. 360 — Campobasso I, con la residenza a Campobasso e la retribuzione annua di L. 360 — Casalbuono, con la residenza a Casalbuono e la retribuzione annua di L. 200 — Cascano I, con la residenza a Cascano (frazione di Sessa Aurunca) o a Carinola e la

retribuzione annua di L. 160. — Catanzaro Sala I, con la residenza a Catanzaro e la retribuzione annua di L. 200 — Cerignola II, con la residenza a Cerignola e la retribuzione annua di L. 640 — Contursi, con la residenza a Contursi e la retribuzione annua di L. 1220.

Benevento IV, con la residenza a Benevento e la retribuzione annua di L. 980 — Briatico, con la residenza a Briatico e la retribuzione annua di L. 320 — Brindisi di Montagna, con la residenza a Brindisi di Montagna e la retribuzione annua di L. 480 — Caianello Vairano, con la residenza a Vairano Patenora o a Marzano Appio e la retribuzione annua di L. 540.

Cosenza I, con la residenza a Cosenza e la retribuzione annua di L. 780 — Foggia VII, con la residenza a Foggia e la retribuzione annua di L. 180 — Francavilla Fontana I, con la residenza a Francavilla Fontana e la retribuzione annua di L. 260 — Gaeta, con la residenza a Gaeta — Gallipoli, con la residenza a Gallipoli e la retribuzione annua di L. 320.

Lagonegro I, con la residenza a Lagonegro e la retribuzione annua di L. 120 — Lagonegro II, con la residenza a Lagonegro e la retribuzione annua di L. 80 — Larino, con la residenza a Larino e la retribuzione annua di L. 200 — Lecce I, con la residenza a Lecce e la retribuzione annua di L. 580.

Lecce II, con la residenza a Lecce o a San Cesario di Lecce e la retribuzione annua di L. 100. — Mesagne, con la residenza a Mesagne e la retribuzione annua di L. 400 — Molfetta, con la residenza a Molfetta — Monasterace Stilo, con la residenza a Monasterace o a Santa Caterina del Jonio e la retribuzione annua di L. 600 — Monopoli, con la residenza a Monopoli e la retribuzione annua di L. 300 — Montoro, con la residenza a Montoro Inferiore — Nasisi, con la residenza a Taranto e la retribuzione annua di L. 440 — Nicastro, con la residenza a Nicastro e la retribuzione annua di L. 760 — Palma San Gennaro, con la residenza a Palma Campania — Palombara, con la residenza a Taranto e la retribuzione annua di L. 320 — Paternopoli, con la residenza a Paternopoli o a Castelfranci e la retribuzione annua di L. 120.

Pontelandolfo I, con la residenza a Pontelandolfo o a Campolattaro — Pontelandolfo II, con la residenza a Pontelandolfo — Potenza II, con la residenza a Potenza e la retribuzione annua di L. 580 — Riace, con la residenza a Riace o a Rocella Ionica e la retribuzione annua di L. 520 — Romagnano Vietri, con la residenza a Vietri di Potenza o a Romagnano al Monte, e la retribuzione annua di L. 840 — Rocca d'Evandro, con la residenza a Rocca d'Evandro o a San Vittore del Lazio — Santa Croce del Sannio, con la residenza a Santa Croce del Sannio e la retribuzione annua di lire 160 — Santa Maria Capua Vetere, con la residenza a Santa Maria Capua Vetere e la retribuzione annua di L. 120 — San Giorgio a Cremano, con la residenza a San Giorgio a Cremano e la retribuzione annua di L. 460 — San Giovanni a Teduccio, con la residenza a San Giovanni a Teduccio e la retribuzione annua di L. 1360 — San Donato di Lecce, con la residenza a San Donato di Lecce e la retribuzione annua di L. 160.

San Marco Roggiano I, con la residenza a Roggiano Gravina o a San Marco Argentano e la retribuzione annua di L. 860 — Serino, con la residenza a Serino — Solopaca, con la residenza a Solopaca e la retribuzione annua di L. 760 — Sparanise, con la residenza a Sparanise e la retribuzione annua di L. 140 — Taranto IV, con la residenza a Taranto e la retribuzione annua di L. 1020 — Taranto VI, con la residenza a Taranto e la retribuzione annua di L. 580 — Termoli III, con la residenza a Termoli e la retribuzione annua di L. 420 — Torchiara, con la residenza a Torchiara e la retribuzione annua di L. 500, per i quali la domanda di partecipare al concorso deve essere rivolta all'Ufficio sanitario di Napoli.

Gli eletti hanno l'obbligo di risiedere nei luoghi per ogni riparto rispettivamente indicati.

I vincitori del concorso avranno diritto ai biglietti permanenti per un solo viaggio, nonchè al pagamento dei certificati per infortunio, ai sensi del regolamento (articoli 51 e 55).

La domanda dovrà pervenire agli Uffici sanitari indicati, non più tardi delle ore 17 del giorno 31 gennaio 1921; dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 2, ed in conformità al modello riportato in calce al presente avviso, e dovrà essere corredata dei documenti di cui appresso:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, per nascita o per naturalizzazione, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

c) certificato penale in data non anteriore al 1° novembre 1920 rilasciato dal tribunale competente;

d) certificato di buona condotta, in data non anteriore al 1° novembre 1920, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

e) dichiarazione in carta da bollo da L. 2, con la quale il concorrente, che già non vi dimori, si impegni, se nominato, a trasferirsi stabilmente, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione di nomina, nella località indicata come residenza del medico di riparto;

f) diploma di laurea in medicina e chirurgia ottenuto nel Regno;

g) certificati, e tutti quei titoli che il concorrente, nel suo interesse, creda di presentare.

La mancata presentazione, nel termine fissato, anche di uno soltanto dei documenti indicati in a), b), c), d) ed f), potrà determinare l'esclusione dal concorso.

A ciascuno dei vincitori del concorso sarà comunicata la nomina assieme al capitolato d'oneri relativo al riparto assegnatogli, capitolato che egli dovrà restituire firmato in segno di accettazione entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione, sotto comminatoria di essere altrimenti ritenuto rinunciatario; parimente sarà considerato rinunciatario chi non assumerà il servizio nel termine prefisso o chi non raggiungerà la residenza nel termine stabilito dalla lettera e).

Il presente concorso, indetto in base alle disposizioni dell'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, a sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1911, numero 310, verrà espletato con le norme stabilite nel relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1913.

Per avere conoscenza del regolamento e per ogni altra notizia di cui sentisse bisogno, il candidato potrà rivolgersi all'Ufficio sanitario al quale deve far pervenire la domanda.

Roma, 18 dicembre 1920.

Al sig. capo dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Il sottoscritto . . . . presa cognizione dell'avviso per il concorso al posto di medico del riparto di . . . . pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. . . . . domanda di parteciparvi.

All'uopo presenta i documenti qui sotto specificati:

. . . .

Firma (casato e nome per esteso)

. . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*